

Settore AMMINISTRATIVO Servizio Personale

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2012

Nr. 412 Reg. settore

data 31/12/2012

Nr. 894 Reg. generale

anno 2012

Reg. N. 393

Pubblicazione all'Albo Pretorio

In data odierna, la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 12/03/2013 e per 15 gg. consecutivi.

Cavallino, lì 12/03/2013

Il Messo Comunale f.to Sig. Claudio CARROZZO

.OGGETTO: Costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009 sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:
 - risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", la cui quantificazione non è suscettibile di "variazioni annuali" se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che – a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011, precisa quanto segue:

- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni

professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravi di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78";

- che le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis, citato, in quanto a differenza delle risorse destinate a progettisti interni e agli avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";

Considerato che la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011- 2012 - 2013 sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1 gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

Rilevato che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2010 e 2012 risulta un decremento della media dei dipendenti come di seguito evidenziato: Anno 2010:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = 42 unità; personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 = 45 unità; media dipendenti Anno 2010 = 43,5=

Anno 2012:

personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2012 = 42 unità; personale a tempo indeterminato in servizio alla data odierna = 42 unità media dipendenti Anno 2012 = 42=

Confronto 2010-2012:

Media dipendenti Anno 2010 = 43,5=

Media dipendenti Anno 2012 = 42=

Decremento media dipendenti = 1,5 =

Rilevato che per l'anno 2012 occorre, quindi, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2-bis, del dl 78/2000, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, procedere con la riduzione del fondo delle risorse decentrate in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

Richiamata la precedente costituzione del fondo risorse decentrate anno 2011;

Dato atto che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo di lavoro;

Rilevato che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2012 come da prospetto allegato;

DETERMINA

- 1. Di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto, altresì, che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2012 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2010;
- 3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2012 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2012 ed afferenti la spesa del personale;

Il Responsabile dell'Istruttoria f.to DR. Luigi Immacolato

Il responsabile del Servizio f.to Avv. Roberto CARLINO



COMUNE DI CAVALLINO (Provincia di Lecce)

Ufficio Ragioneria

Tel 0832-617111 Fax 0832-617400

http://www.comune.cavallino.le.it

FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2012

RISORSE DECENTRATE STABILI AL 22/01/2004 (ART. 31, COMMA 2, CCNL 22/01/2004) € 189.086,07
Recupero salario accessorio (RIA, progressioni orizzontali) da pensionamenti fino al 31/12/2010 (ART. 4, COMMA 2, CCNL 5/10/2001) € 26.866,83
TOTALE RISORSE STABILI € 215.952,90
RIDUZIONE 3,45% PER RIDUZIONE PERSONALE DAL SERVIZIO (ART. 9, COMMA 2-BIS, D.L. 78/2010) € 208.502,52
UTILIZZO RISORSE PER ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DAL C.C.N.Lfondo lavoro straordinario
31.840.63
RISORSE DECENTRATE VARIABILI (ART. 31, COMMA 3, CCNL 22.01.2004) - COMPENSI ISTAT (ART 15, COMMA 1, LETT. K CCNL 1.4.99)